



REGOLAMENTO QUADRO REGIONALE PER L'ELEZIONE DEI SEGRETARI E DELLE ASSEMBLEE PROVINCIALI E DEI SEGRETARI E DEI DIRETTIVI DI CIRCOLO

ART. 1 Iter congressuale

I congressi di circoli finalizzati alla elezione del Segretario provinciale e dei membri dell'Assemblea provinciale nei coordinamenti provinciali, dei segretari e dei direttivi dei circoli, che sono in scadenza entro il 2021 secondo l'art.48 dello statuto regionale, si svolgeranno tra **venerdì 4 dicembre 2020 e domenica 17 gennaio 2021**. Si terranno nello stesso periodo:

- a) i congressi dei circoli i cui organi sono vacanti,**
- b) i congressi dei circoli commissariati, previa decisione della segreteria regionale;**
- c) i congressi delle Unioni comunali, i cui organi sono stati eletti prima dell'ultimo congresso regionale.**

Le assemblee provinciali si terranno entro **domenica 31 gennaio 2021**.

Le Direzioni provinciali (se non elette, le Assemblee provinciali) ed i direttivi di circolo possono chiedere entro il 31 ottobre, a maggioranza dei componenti ovvero con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il rinvio del congresso, alla commissione regionale per il congresso, che delibera entro i successivi 7 giorni anche in via telematica. In caso di rinvio, i congressi si terranno entro i 6 mesi successivi ovvero, in caso di elezioni amministrative indette nella primavera prossima, entro 60 giorni dallo svolgimento del turno di ballottaggio. In tali ipotesi, la commissione provinciale per il congresso fissa le date di svolgimento delle assemblee di circolo, stabilisce la data per la presentazione delle

candidature a segretario e le altre date correlate per lo svolgimento del congresso.

ART. 2

Commissioni provinciali per il congresso

1. Entro **sabato 7 novembre 2020** la Commissione regionale per il congresso nominata per l'ultima elezione del segretario e dell'Assemblea regionali dovrà eleggere a maggioranza di due terzi dei votanti le Commissioni provinciali per il Congresso.

Dette Commissioni saranno composte da un numero dispari di componenti compreso tra i 5 ed 11, nel rispetto della parità di genere e sarà successivamente integrata con un rappresentante per ciascun candidato ammesso.

Nella prima seduta la Commissione elegge al suo interno il coordinatore.

Le Commissioni provinciali operano secondo il metodo della ricerca dell'accordo unanime.

2. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione provinciale di garanzia o un suo delegato.

La Commissione provinciale per il Congresso svolge anche le funzioni di Commissione tecnica per il Congresso provinciale

3. La Commissione provinciale per il Congresso

- certifica il numero degli iscritti;
- verifica la validità delle iscrizioni,
- verifica il rispetto del Codice Etico con particolare attenzione:
 - alla convocazione e allo svolgimento dei Congressi,
 - alla presentazione delle candidature
- sovrintende al regolare svolgimento delle assemblee di circolo,
- vigila circa l'attuazione dello Statuto e delle norme regolamentari,
- d'intesa con i coordinatori di circolo stabilisce il calendario delle Assemblee di circolo,
- predispone i modelli per il voto e dei verbali di circolo.
- determina il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica,
- **invia un proprio delegato alle Assemblee di Circolo con funzioni di Garante, che sovrintende alla regolarità dello svolgimento dell'Assemblea. Il Garante ha l'obbligo di sovrintendere i lavori, senza discontinuità e sino al termine dell'Assemblea.**
- provvede alla raccolta ed alla custodia dei verbali di Circolo,
- proclama gli eletti,

- convoca l'Assemblea provinciale dei delegati eletti.

4. La Commissione per il Congresso stabilisce il numero dei componenti dell'Assemblea spettanti a ciascun Circolo, assegnandoli:

per il 50% in ragione del numero degli iscritti del Circolo (platea coincidente con elettorato attivo) e per il 50% in ragione dei voti ottenuti dal PD alle ultime elezioni politiche, garantendo ad ogni Circolo con almeno 10 iscritti 1 eletto.

Il coordinamento provinciale dei Giovani democratici elegge 12 delegati nell'Assemblea provinciale, fatto salvo il riequilibrio rispetto all'esito delle elezioni del segretario provinciale.

ART. 3

Diritto di parola, elettorato attivo e passivo.

1. Partecipano ai congressi con elettorato attivo i nuovi iscritti e gli iscritti all'Anagrafe 2019 che rinnovano l'iscrizione alla data dell'Assemblea di circolo.

Hanno diritto di elettorato passivo gli iscritti risultanti nell'anagrafe 2019 ed i nuovi iscritti, che abbiano effettuato l'iscrizione entro e non oltre il decimo giorno precedente la presentazione delle candidature a segretario provinciale.

2. Gli iscritti on line, regolarmente registrati, hanno diritto di partecipare con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle riunioni dei Circoli territoriali da essi indicati all'atto di iscrizione come sede di esercizio dei propri diritti, ai sensi dell'art.14 comma 2 dello Statuto nazionale, nei limiti di cui al comma precedente.

3. Entro il 14 novembre la Commissione provinciale per il congresso deve certificare l'Anagrafe degli iscritti 2019, la Tesoreria provinciale attesta l'avvenuto ed effettivo versamento delle quote del tesseramento spettanti al coordinamento provinciale da parte di ciascun circolo. Il mancato versamento delle quote è causa di invalidità del tesseramento. I circoli trasmettono alla Commissione provinciale entro 48 ore dal congresso di circolo l'anagrafe dei nuovi iscritti e dei rinnovi alla commissione provinciale per il congresso, insieme con le quote di iscrizione corrispondenti.

4. Gli iscritti, qualora riscontrassero eventuali irregolarità, possono presentare - entro e non oltre 24 ore dalla trasmissione degli elenchi degli aventi diritto al voto - formale reclamo alla Commissione provinciale di garanzia.

La Commissione provinciale di garanzia è tenuta a pronunciarsi, con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti, entro le 24 ore successive al deposito del ricorso e a darne immediata comunicazione ai ricorrenti. Contro la decisione della Commissione provinciale di garanzia ovvero in caso di inerzia della stessa può essere proposto, entro e non oltre le 24 ore successive, motivato ricorso alla Commissione regionale di garanzia la quale è tenuta a pronunciarsi entro le 24 ore successive al deposito del ricorso.

ART.4

Incandidabilità

1. Non possono candidarsi a Segretari provinciali e a segretari di circolo coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'Art.28 dello Statuto nazionale.

ART. 5

Elezione degli organi di Circolo

1. Le assemblee di circolo eleggono il Coordinatore ed il Coordinamento di circolo. I circoli territoriali sono definiti al Capo II art.2 e art.3 dello Statuto regionale e sono costituiti nel rispetto delle porzioni territoriali previste dal comma 3 del detto art.2.

2. La convocazione dell'Assemblea di circolo deve essere comunicata dal Coordinatore in carica a tutti gli iscritti del circolo almeno 5 giorni prima del suo svolgimento e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo e, dunque, preferibilmente dopo le ore 18.00, oppure nel fine settimana. Le assemblee dei circoli dovranno essere pubblicizzate con idonei mezzi su tutto il territorio di competenza del rispettivo livello territoriale.

3. In apertura dell'assemblea, su proposta del Coordinatore in carica, viene eletto a maggioranza dei presenti l'Ufficio di Presidenza, con il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori. Fanno parte del predetto organo un rappresentante per ciascun candidato alla segreteria provinciale ed un membro della Commissione provinciale per il congresso, oppure un suo delegato, che è tenuto ad assistere ai lavori con funzioni di garanzia circa il loro regolare svolgimento.

Successivamente all'elezione dell'Ufficio di Presidenza vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità ed i tempi di svolgimento delle assemblee di circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti. Le assemblee di circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico.

4. La composizione dei coordinamenti dei circoli è individuata in relazione al numero degli iscritti ed è la seguente:

- fino a 50 iscritti: fino ad un massimo di 10 componenti;
- da 51 a 100 iscritti: da 10 a 20 componenti;
- da 101 a 200 iscritti: da 20 a 40 componenti;
- oltre i 201 iscritti: da 40 a 60 componenti.

Il numero esatto dei componenti del coordinamento del circolo viene definito con il voto favorevole dei 2/3 dell'Assemblea del circolo.

5. Le candidature a Coordinatore di circolo e le liste di candidati a componente del Coordinamento del circolo vengono presentate ad inizio dei lavori presso il neo costituito Ufficio di Presidenza, entro e non oltre 30 minuti dalla sua costituzione. L'ordine di presentazione delle candidature a Coordinatore del circolo sarà assunto anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse, nonché delle relative linee politico-programmatiche.

Ogni candidato coordinatore può essere collegato ad una sola lista di candidati al coordinamento di circolo.

Ogni lista deve essere collegata ad un candidato coordinatore, il quale autorizza il collegamento.

Le liste - con le relative candidature a coordinatore del circolo - devono essere formate - pena l'inammissibilità - nel rispetto dell'alternanza di genere e devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli iscritti al circolo stesso.

Dette liste di candidati devono essere composte da un numero di candidati compreso tra la metà ed il totale degli eligendi.

6. Il voto per il coordinatore di circolo si esprime scrivendo sulla scheda il nome della lista e/o il nominativo del candidato coordinatore prescelto. Non è ammesso il voto disgiunto.

La votazione avviene assicurandone la segretezza e la regolarità.

Lo scrutinio è pubblico e viene svolto a cura dell'Ufficio di Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

7. È eletto Coordinatore di circolo il candidato la cui lista ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti del Coordinamento.

Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Coordinamento, quest'ultimo organo - convocato successivamente - eleggerà il Coordinatore di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto al quale accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo.

8. I candidati a componente del Coordinamento vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.

I componenti dell'organo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.

Art. 5 bis

Norme integrative sulle modalità di svolgimento delle Assemblee di circolo in considerazione dell'emergenza sanitaria

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme nazionali, le assemblee di circolo per l'elezione degli organi di circolo e degli organi provinciali si dovranno svolgere nel pieno rispetto delle norme di sicurezza connesse all'emergenza sanitaria.
2. I Congressi di circolo si svolgeranno in due giornate o, comunque, tenendo

distinti il momento dell'illustrazione delle mozioni e del dibattito dal momento delle operazioni di voto, che non dovranno in alcun modo sovrapporsi.

3. L'illustrazione delle mozioni ed il dibattito si terranno di regola in modalità remota, attraverso le piattaforme digitali, a meno che sia possibile assicurare il loro svolgimento in spazi all'aperto o in sale in cui sia garantito il distanziamento tra i partecipanti previsto dalle norme vigenti. Sarà cura delle segreterie di circolo assicurare l'informazione adeguata di tutti gli iscritti, trasmettendo per tempo il link cui collegarsi. In caso di svolgimento in presenza del dibattito, la segreteria del circolo si farà carico di assicurare il pieno rispetto delle norme di sicurezza, che tutti i partecipanti indossino correttamente le mascherine e siano rispettate le distanze.
4. Le operazioni di voto dovranno svolgersi in spazi all'aperto o in sale dove sia possibile assicurare il rispetto delle distanze e lo svolgimento ordinato delle operazioni di voto, anche attraverso l'allestimento di più seggi. Sarà compito della segreteria del circolo assicurarsi che tutti coloro che partecipano alle votazioni, nonché i responsabili del seggio indossino le mascherine e sia messo a disposizione di tutti il gel disinfettante per le mani.

Art. 6

Elezioni degli organi delle Unioni Comunali

1. Nei comuni in cui è costituita l'Unione Comunale, la Segreteria regionale d'intesa con la Segreteria cittadina uscente convoca il Congresso cittadino entro 1 mese dalla conclusione dei congressi di circolo. La Commissione congressuale provinciale assicura che le Assemblee di circolo si svolgano contestualmente in un'unica giornata, nelle stesse modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.

2. Le candidature a coordinatore cittadino devono essere presentate alla Commissione congressuale provinciale entro il giorno prima la data di svolgimento delle assemblee di circolo, sottoscritte da almeno un decimo degli iscritti dell'Unione Comunale registrati nell'Anagrafe, collegata ad una lista di candidati a componente dell'Assemblea cittadina. Alla candidatura deve essere allegata una dichiarazione di intenti. La Commissione congressuale provinciale predispone i moduli per la presentazione delle candidature. Non si può sottoscrivere più di una candidatura.

3. È eletto coordinatore cittadino il candidato che ottiene il 50% + 1 dei voti validamente espressi dagli iscritti. In caso nessun candidato ottenga tale quorum,

l'Assemblea cittadina procede al voto di ballottaggio tra i due candidati più votati. L'Assemblea è convocata dalla Commissione congressuale provinciale entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione delle assemblee di circolo.

4. Successivamente alla votazione a scrutinio segreto sul coordinatore cittadino, si procede alla proclamazione dei delegati nell'Assemblea cittadina. I componenti dell'Assemblea cittadina sono attribuiti a ciascun candidato coordinatore, sulla base della lista collegata, con il metodo proporzionale, secondo le modalità previste nell'art.5 comma 8 del presente regolamento, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto in quel circolo. I componenti sono eletti secondo l'ordine di presentazione dei candidati in ciascuna lista.

5. La Presidenza dell'Assemblea stabilisce in apertura dei lavori i termini per la presentazione delle liste per l'Assemblea cittadina collegate a ciascun candidato a coordinatore cittadino, che deve avvenire comunque entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto. A ciascun candidato può essere collegata una sola lista per ogni circolo.

6. Il numero di componenti delle Assemblee cittadine da eleggere è stabilito dalla Commissione congressuale provinciale e deve essere pari ad un minimo di 3 e ad un massimo di uno ogni 5 iscritti registrati nell'Anagrafe certificata. Nelle Unioni comunali con più di 200 iscritti deve essere pari massimo ad uno ogni 7 iscritti. Nelle Unioni sopra i 300 iscritti ad uno ogni 8. Nelle Unioni sopra i 400 iscritti ad uno ogni 10. Il numero dei componenti da eleggere è assegnato a ciascun circolo in proporzione al numero degli iscritti.

7. Le liste per l'Assemblea cittadina devono rispettare il principio dell'alternanza di genere, pena la loro inammissibilità, e contenere un numero di candidati non superiore al numero di componenti dell'Assemblea da eleggere e non inferiore ad un terzo, in base a quanto previsto dal comma precedente. La Presidenza dell'Assemblea di circolo ha il compito di verificare l'ammissibilità delle liste. Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione provinciale di garanzia, entro e non oltre le 48 ore successive.

Sono componenti di diritto dell'Assemblea cittadina, se regolarmente iscritti nell'Anagrafe relativa: il segretario cittadino e i segretari di circolo, il Sindaco e il capogruppo in Consiglio comunale, i consiglieri e assessori comunali. Partecipano senza diritto di voto i componenti delle Assemblee di livello superiore. I componenti di diritto antecedentemente alla prima convocazione dell'assemblea devono dichiarare per quale candidato segretario sono schierati per consentire il riequilibrio della composizione dell'organismo secondo il voto degli iscritti.

ART. 7

Elezione degli organi provinciali

1. Le Assemblee di Circolo eleggono i componenti dell'Assemblea provinciale.

L'Assemblea provinciale è costituita da un numero di componenti sino a **108**
Il numero esatto dei componenti l'assemblea provinciale è preventivamente deciso dalla Commissione provinciale per il Congresso.

2. Dell'assemblea provinciale fanno parte di diritto il Segretario provinciale eletto, i candidati a Segretario provinciale, i componenti della Commissione provinciale congressuale e regionale e se iscritti al Partito Democratico, i Consiglieri provinciali. Sono invitati permanenti, senza diritto di voto, gli eletti all'Assemblea nazionale e regionale del Partito democratico del relativo ambito territoriale.

Il Presidente dell'Assemblea propone l'invito permanente, come partecipanti senza diritto di voto ai lavori dell'Assemblea provinciale di personalità, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di livello nazionale e regionale o che siano esponenti di associazioni sindacali e di categoria di livello regionale e provinciale, iscritti al Partito Democratico.

3. La presentazione delle candidature a Segretario provinciale deve avvenire entro le ore 20 di sabato 28 novembre 2020 alla Commissione provinciale per il Congresso. Alla candidatura deve essere collegata una dichiarazione d'intenti.

4. Le candidature a Segretario provinciale devono essere sottoscritte inderogabilmente dal 5% degli iscritti a livello provinciale certificati 2019, rappresentativi di almeno il 10% dei circoli della provincia. Non si può sottoscrivere più di una candidatura pena l'annullamento della firma.

5. Possono sottoscrivere le candidature tutti coloro in regola con l'iscrizione al PD, senza distinzione tra rinnovi e nuovi iscritti.

6. Le liste di candidati all'Assemblea provinciale devono prevedere l'alternanza di genere, come previsto dallo Statuto, pena l'inammissibilità.

7. Le liste dei candidati all'Assemblea devono essere collegate a un candidato Segretario, con la stessa denominazione scelta dal candidato Segretario che autorizza il collegamento e la presentazione, direttamente o attraverso proprio delegato.

Le liste possono contenere un numero massimo di candidati pari al numero degli eligendi.

L'ordine di presentazione delle candidature a Segretario provinciale sarà assunto anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico-programmatiche.

8. La Commissione provinciale per il congresso stabilisce il numero dei componenti l'assemblea provinciale spettanti a ciascun circolo così come previsto nel precedente art. 2).

9. La Presidenza dell'Assemblea di circolo, in apertura dei lavori, stabilisce i termini per la presentazione delle liste di delegati per l'Assemblea provinciale, che deve avvenire comunque entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

Ciascun candidato a segretario provinciale indica un proprio delegato alla presentazione della lista, comunicandolo alla Commissione congressuale provinciale.

La Commissione congressuale provinciale predispone i moduli per la presentazione delle liste per l'Assemblea provinciale.

10. Il voto per il Segretario provinciale si esprime scrivendo sulla scheda il nome della lista e/o il nominativo del candidato segretario prescelto.

Non è ammesso il voto disgiunto.

La votazione avviene assicurandone la segretezza e la regolarità. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto a cura dell'Ufficio di Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

I candidati all'Assemblea provinciale vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.

11. I Delegati all'Assemblea provinciale sono ripartiti tra le liste secondo il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito dello stesso circolo, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.

Alla fine dell'Assemblea del circolo l'Ufficio di Presidenza redige, in duplice copia, apposito verbale, predisposto dalla Commissione provinciale, in cui vengono riportati gli esiti degli scrutini e un succinto resoconto della discussione. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente dell'Assemblea di circolo, dal garante e dai rappresentanti dei candidati a Segretario provinciale.

Una copia del verbale deve essere trasmessa alla Commissione provinciale per il congresso.

ART. 8

Proclamazione dei risultati

1. La Commissione congressuale provinciale entro e non oltre **lunedì 25 gennaio 2021**:

- **verifica e ratifica le anagrafi dei nuovi iscritti e dei rinnovi, previa consegna da parte dei circoli delle relative quote di iscrizione spettanti alla Federazione provinciale;**

- procede alla verifica e alla proclamazione dei risultati delle votazioni e ne redige apposito verbale.

Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione provinciale di garanzia entro e non oltre le 24 ore successive.

2. Al termine delle Assemblee di circolo, la Commissione provinciale per il Congresso acquisisce e verifica i verbali di tutti i circoli.

4. La Commissione congressuale provinciale convoca la riunione dell'Assemblea provinciale per la proclamazione o l'elezione, in caso di ballottaggio, del Segretario provinciale entro e non oltre **domenica 31 gennaio 2021**

Art. 9 Assemblea Provinciale.

1. L'Assemblea provinciale, sotto la presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione provinciale per il congresso o di un suo delegato, elegge il proprio presidente con modalità stabilite dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea provinciale proclama eletto alla carica di Segretario provinciale il candidato che - sulla base delle comunicazioni della Commissione provinciale per il congresso - abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri del consesso.

2. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea provinciale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi. Partecipano al ballottaggio solo ed esclusivamente i componenti dell'Assemblea eletti dalle Assemblee di circolo.

L'Assemblea procederà nella stessa riunione - od in altra all'uopo convocata - ad eleggere gli altri organi previsti dallo Statuto regionale.

3. L'Assemblea provinciale per la proclamazione del segretario potrà svolgersi in modalità remota, su piattaforma digitale. In caso di ballottaggio per l'elezione del segretario provinciale, la commissione provinciale per il congresso avrà il compito di assicurarsi che le operazioni di voto si svolgano in modo tale da garantire il pieno rispetto delle norme di sicurezza connesse all'emergenza sanitaria, fatto salvo quando disposto dalle norme vigenti.

Art. 10 Impegni espressi

I candidati ai congressi di circolo e provinciali si impegnano espressamente a:

- a) riconoscere i risultati dei congressi come certificati dalle Commissioni provinciali per il congresso e dalle Commissioni di garanzia
- b) deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione,

quesito o controversia relativi a qualsiasi fase congressuale esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento, ovvero dalle fonti sovraordinate del Partito.

ART. 11

Norme di garanzia

1. La Commissione provinciale per il congresso ha la responsabilità di accesso e vigilanza sull'Anagrafe degli iscritti per il periodo di svolgimento dei congressi.

2. Lo svolgimento della campagna congressuale da parte dei candidati dovrà attenersi ai principi di massima sobrietà e al rispetto degli altri candidati, del partito e dei suoi dirigenti ed iscritti, nonché in generale alle norme del codice etico del Pd. In caso di violazione di tale norma, la Commissione provinciale di garanzia, su segnalazione della Commissione provinciale per il congresso, dispone i provvedimenti necessari, in base alle norme statutarie nei confronti dei responsabili.

3. Eventuali contestazioni riguardo la violazione delle norme previste dal presente regolamento devono essere rivolte in prima istanza alla Commissione provinciale di garanzia ed in seconda istanza alla Commissione regionale di garanzia che avranno l'obbligo di deliberare entro e non oltre le 48 ore dalla presentazione della contestazione. 5. Le strutture del Partito saranno a disposizione di tutti i candidati che ne faranno richiesta.

Art. 12

Rinvio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nelle fonti nazionali e nello Statuto regionale. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle fonti nazionali e nello Statuto regionale e le disposizioni dedotte nel presente regolamento prevalgono le prime.